

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 533 del 13/04/2026

Seduta Num. 18

Questo lunedì 13 **del mese di** Aprile
dell' anno 2026 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA - MISTA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) de Pascale Michele	Presidente
2) Colla Vincenzo	Vicepresidente
3) Allegni Gessica	Assessore
4) Baruffi Davide	Assessore
5) Conti Isabella	Assessore
6) Fabi Massimo	Assessore
7) Frisoni Roberta	Assessore
8) Mazzoni Elena	Assessore
9) Paglia Giovanni	Assessore
10) Priolo Irene	Assessore

Funge da Segretario: Colla Vincenzo

Proposta: GPG/2026/545 del 30/03/2026

Struttura proponente: SETTORE ASSISTENZA FARMACEUTICA
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE

Oggetto: DISPOSIZIONI IN MERITO AI CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE FARMACIE RURALI, DEI DISPENSARI FARMACEUTICI (L.R. 3 MARZO 2016, N.2) E ALLE MODALITA' DI ACCESSO AL FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ (ART. 23 ACN FARMACIE E DGR N. 226/2026)

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Elisa Sangiorgi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la L. 8 marzo 1968, n. 221 "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali", e in particolare, l'art. 1, in base al quale:
 - sono classificate rurali le farmacie "ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti", con esclusione di "quelle che si trovano nei quartieri periferici delle città, congiunti a queste senza discontinuità di abitati";
 - nei comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, possono essere istituiti dispensari farmaceutici cosiddetti "permanenti";
 - nelle località di interesse turistico con popolazione non superiore a 12.500 abitanti possono essere istituiti dispensari farmaceutici "stagionali";
- l'art. 64 "Organizzazione del servizio farmaceutico" della L.R. 30 luglio 2015, n. 13, che impegna la Regione ad assicurare la migliore assistenza farmaceutica territoriale, curando la distribuzione degli esercizi farmaceutici sul territorio;
- la L.R. 3 marzo 2016, n. 2 "Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni specialistiche ambulatoriali" e ss.mm.ii. e" in particolare:
 - l'art. 1 "Oggetto e ambito di applicazione" che esplicita chiaramente la volontà del legislatore regionale di valorizzare il servizio farmaceutico quale presidio sanitario sul territorio;
 - l'art. 8 "Istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici", che affianca alla fattispecie di dispensario permanente di cui al richiamato art. 1 della L. 221/1968, un'ulteriore fattispecie di dispensario permanente, istituito dal Comune, in accordo con l'Azienda USL, nei centri abitati privi di assistenza farmaceutica, qualora sussista una oggettiva difficoltà degli abitanti a raggiungere la sede farmaceutica più vicina;
 - l'art. 9 "Istituzione e gestione di dispensari farmaceutici stagionali e di farmacie succursali" relativo ai dispensari farmaceutici stagionali;
 - l'art. 21 "Disposizioni finali" comma 2, come sostituito dall'art. 33 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25, che dispone che la Giunta Regionale individui, acquisito il parere della Commissione assembleare competente, i criteri e le modalità per sostenere le farmacie rurali con contributi il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di bilancio e che all'erogazione dei contributi si provvede attraverso le Aziende USL che curano altresì la relativa istruttoria;

- l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recepito il 6 marzo 2025 con intesa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (Rep. atti n. 35/CSR) - di seguito "Nuovo ACN Farmacie" - e in particolare 23, "Fondo regionale di solidarietà per le farmacie a basso fatturato";
- il Regolamento UE n. 2023/2831 approvato il 13/12/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Richiamate altresì le seguenti proprie delibere:

- n. 494 del 1° aprile 2019 "Criteri per sostenere le farmacie rurali mediante contributi regionali, in attuazione dell'art. 21, comma 2, L.R. n. 2/2016, così come sostituito dall'art. 33 L.R. n. 25/2016. Rimodulazione dei criteri stabiliti con delibera di Giunta regionale n. 540/2018", con la quale sono stati individuati i criteri e le modalità per sostenere le farmacie rurali mediante contributi regionali, dando atto che tali contributi costituiscono un aiuto di stato compatibile con quanto previsto dal Regolamento (UE) 1407/2013 "de minimis", successivamente sostituito dal Regolamento (UE) 2023/2831;
- n. 797 del 14 maggio 2024 "Contributo a sostegno dei dispensari farmaceutici permanenti disagiati ubicati nel territorio della Regione Emilia-Romagna", con la quale è stato deciso di sostenere i dispensari farmaceutici permanenti ubicati nel territorio della regione Emilia-Romagna mediante la concessione di un contributo regionale, individuando i requisiti per accedere al contributo stesso, quantificandone l'importo e dando atto che tali contributi costituiscono un aiuto di stato ai sensi ed in attuazione del Regolamento (UE) 2023/2831 "de minimis";
- n. 394 del 24 marzo 2025, recante "Contributi regionali a sostegno delle farmacie rurali e dei dispensari farmaceutici (L.R. 3 marzo 2016, n.2). Modalità di riparto dello stanziamento annuale a bilancio tra le due tipologie di contributo";
- n. 226 del 23 febbraio 2026 di "Approvazione degli schemi di accordo regionale integrativo dell'accordo collettivo nazionale farmacie del 6 marzo 2025 in materia di acconto, riconoscimento delle competenze e fondo regionale di solidarietà per le farmacie a basso fatturato (artt. 13, 14 e 23 ACN)";

Dato atto che in attuazione della richiamata D.G.R. n. 226/2026 è stato sottoscritto l'accordo regionale integrativo dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) 6 marzo 2025 per l'utilizzo del fondo regionale di solidarietà a favore delle farmacie a basso fatturato di cui all'art. 23 dell'ACN e che tale accordo, in corso di validità dal 26 febbraio 2026, è repertoriato con Prot. 27/02/2026.0186305.I;

Considerato che questa Regione:

- fino all'anno 2025 compreso, in attuazione delle disposizioni di cui alla citata L.R. n. 2/2016 e ss.mm.ii. e delle delibere sopra richiamate, ha sostenuto la capillarità dell'assistenza farmaceutica all'interno del proprio territorio mediante la concessione di contributi economici annuali alle farmacie rurali e ai dispensari farmaceutici disagiati;
- in particolare, ha individuato le farmacie rurali con fatturato ai fini IVA fino a 325.000 euro come quelle cui destinare le risorse disponibili;
- a partire dall'anno 2026 dovrà gestire anche il fondo regionale di solidarietà, pari a euro 381.643,61 annui, come indicato nella richiamata D.G.R. n. 226/2026, da concedere alle farmacie urbane e rurali con fatturato ai fini IVA inferiore a 300.000 euro, secondo un criterio di proporzionalità inversa rispetto al fatturato stesso;

Considerato che:

- in base ai criteri approvati con la richiamata D.G.R. n. 494/2019, le farmacie rurali con fatturato ai fini IVA inferiore a 300.000 euro possono presentare domanda di accesso a due fondi regionali, quello a sostegno delle farmacie rurali e quello introdotto dall'art. 23 del nuovo ACN farmacie;
- la sopra richiamata D.G.R. n. 226/2026, in coerenza con il principio di efficienza amministrativa, prevede che le farmacie possono presentare domanda di accesso al Fondo Regionale di Solidarietà secondo le stesse modalità contenute nella delibera della Giunta Regionale relativa ai criteri per sostenere le farmacie rurali mediante contributi regionali, in attuazione dell'art. 21, comma 2, L.R. n. 2/2016;

Ritenuto pertanto che i due fondi debbano essere gestiti in modo coordinato e che, in particolare, nel concedere i contributi regionali alle farmacie rurali si debba tener conto dell'eventuale contributo concedibile alle medesime farmacie come quota parte del fondo regionale di solidarietà;

Considerato altresì che:

- l'unica misura prevista a sostegno dei dispensari disagiati è quella di cui alla richiamata D.G.R. n. 797/2024;
- al fine di tutelare la capillarità dell'assistenza farmaceutica territoriale anche nei contesti caratterizzati da bassa redditività è necessario concedere contributi di entità tale da costituire effettivamente un sostegno affinché le farmacie rurali e i dispensari permangano al servizio della comunità;

Ritenuto necessario, al fine di un'ottimale finalizzazione delle risorse complessivamente disponibili a sostegno della capillarità dell'assistenza farmaceutica:

- confermare i criteri già in essere per individuare i dispensari disagiati da sostenere con le risorse regionali destinate al

sostegno della capillarità dell'assistenza farmaceutica territoriale ai sensi del richiamato art. 21, comma 2, della L.R. 2/2016;

- destinare le risorse regionali disponibili di cui al capoverso precedente prioritariamente al sostegno dei dispensari stessi, in quanto i dispensari non sono destinatari di alcuna altra misura di sostegno;
- prevedere che alle farmacie rurali aventi un fatturato annuo complessivo ai fini IVA inferiore a euro 300.000,00, ovvero fino a euro 299.999,00, maturato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, il contributo a valere sulle risorse regionali destinate al sostegno della capillarità dell'assistenza farmaceutica territoriale ai sensi del richiamato art. 21, comma 2, della L.R. 2/2016 sarà concesso a integrazione della quota parte del Fondo Regionale di solidarietà spettante a dette farmacie in attuazione delle disposizioni di cui alla richiamata D.G.R. n. 226 del 23/02/2026;

Ritenuto che, in continuità con i contributi regionali effettivamente concessi alle farmacie rurali negli ultimi anni, il contributo di cui necessita una farmacia per ricevere un sostegno effettivo, nel caso la farmacia appartenga alla fascia di fatturato più bassa, ossia inferiore a 150.000 euro annui, sia di 18.000 euro;

Ritenuto inoltre opportuno elevare il valore del limite massimo di fatturato precedentemente previsto per ricevere il contributo regionale, pari a 325.000 euro annui, portandolo a 400.000 euro annui, in modo da sostenere un numero maggiore di farmacie rurali;

Ritenuto pertanto di approvare le "DISPOSIZIONI IN MERITO AI CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE FARMACIE RURALI, DEI DISPENSARI FARMACEUTICI (L.R. 3 MARZO 2016, N.2) E ALLE MODALITA' DI ACCESSO AL FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ (ART. 23 ACN FARMACIE E DGR n. 226/2026)" riportate nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in base alle quali si procederà alla futura concessione dei contributi alle farmacie rurali a valere sulle risorse regionali destinate al sostegno della capillarità dell'assistenza farmaceutica territoriale ai sensi del richiamato art. 21 comma 2 della L.R. 2/2016, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

VOLUME D'AFFARI DELLA FARMACIA	CONTRIBUTO
fino a € 149.999 con contributo annuo spettante ex art. 23 ACN \geq € 18.000	nessuno
fino a € 149.999 con contributo annuo spettante ex art. 23 ACN $<$ € 18.000	€ 18.000 meno contributo ex art. 23
da € 150.000 a € 199.999 con contributo annuo spettante ex art. 23 ACN \geq € 15.000	nessuno
da € 150.000 a € 199.999	€ 15.000 meno contributo ex art. 23

con contributo annuo spettante ex art. 23 ACN < € 15.000	
da € 200.000 a € 249.999	
con contributo annuo spettante ex art. 23 ACN ≥ € 12.000	nessuno
da € 200.000 a € 249.999	
con contributo annuo spettante ex art. 23 ACN < € 12.000	€ 12.000 meno contributo ex art. 23
da € 250.000 a € 299.999	
con contributo annuo spettante ex art. 23 ACN ≥ € 8.000	nessuno
da € 250.000 a € 299.999	
con contributo annuo spettante ex art. 23 ACN < € 8.000	€ 8.000 meno contributo ex art. 23
da € 300.000 fino a € 324.999	€ 5.000
da € 325.000 fino a € 349.999	€ 3.000
da € 350.000 fino a € 400.000	€ 2.000

Ritenuto pertanto di sostituire le proprie richiamate deliberazioni n. 494/2019, n. 797/2024 e n. 394/2025 con il presente provvedimento;

Considerato inoltre che i contributi di cui al presente provvedimento costituiscono aiuti di Stato ai sensi ed in attuazione del Regolamento (UE) 2023/2831 "de minimis" e possono essere cumulati con altri aiuti "de minimis" a condizione che non si superi il massimale pertinente di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo regolamento;

Ritenuto che:

- le procedure di concessione dei contributi a favore delle farmacie (contributi del fondo regionale di solidarietà e contributi regionali a sostegno delle farmacie rurali e dei dispensari disagiati) debbano essere sviluppate congiuntamente, con procedura unificata, in quanto il riconoscimento dei diversi contributi è vicendevolmente correlato;
- in coerenza con il principio generale di efficienza dell'azione amministrativa e anche al fine di minimizzare gli adempimenti necessari per accedere ai diversi contributi, il responsabile del procedimento predisporrà un unico modulo per le domande collegate alla medesima farmacia: ad esempio una farmacia rurale con fatturato ai fini IVA inferiore a euro 300.000,00, ovvero fino a euro 299.999,00, maturato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, che gestisca anche un dispensario disagiato, con la presentazione di un modulo unico di domanda potrà chiedere le tre tipologie di contributo;
- nel caso in cui, in base alle domande pervenute, la somma dei contributi-base, calcolati come sopra descritto, concedibili alle farmacie incluse nelle due graduatorie - quella relativa ai contributi a sostegno delle farmacie rurali e quella relativa ai contributi a sostegno dei dispensari farmaceutici - sia superiore al totale delle risorse disponibili nell'esercizio finanziario di riferimento, i contributi saranno concessi seguendo prioritariamente l'ordine della graduatoria relativa al sostegno ai dispensari farmaceutici e, in subordine, quello

della graduatoria relativa ai contributi a sostegno delle farmacie rurali, fino all'esaurimento delle risorse stanziata a bilancio;

- nel caso in cui, in base alle domande pervenute, la somma dei contributi-base, calcolati come descritto, concedibili alle farmacie incluse nelle due graduatorie - quella relativa ai contributi a sostegno delle farmacie rurali e quella relativa ai contributi a sostegno dei dispensari farmaceutici - sia inferiore al totale delle risorse disponibili nell'esercizio finanziario di riferimento, le risorse residue saranno distribuite in favore delle farmacie rurali con volume d'affari dichiarato ai fini IVA fino a 299.999 euro, secondo un criterio di proporzionalità rispetto al contributo-base spettante e in coerenza al disposto di cui all'art. 23 del nuovo ACN farmacie;

Considerato che, pur conoscendo il fatturato ai fini IVA delle farmacie rurali che nell'anno 2025 hanno presentato domanda di accesso ai contributi regionali a sostegno delle farmacie, il fatturato annuo delle farmacie ai fini IVA riferito all'anno 2025 non è noto e, pertanto, non si conosce l'importo della quota parte del fondo di solidarietà che verrà concessa alle farmacie rurali né si conosce quante farmacie rurali potranno presentare domanda di concessione del contributo regionale, con particolare riferimento alle farmacie con fatturato ai fini IVA superiore alla soglia massima finora prevista per accedere ai contributi regionali;

Dato atto, pertanto, che le disposizioni approvate con il presente provvedimento potranno necessitare di modifiche dopo un primo periodo di applicazione;

Dato atto che la copertura delle spese derivanti dal presente provvedimento è assicurata, per l'anno 2026, da appositi mezzi finanziari regionali stanziati a valere sulla Missione 13 - Tutela della salute, Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria del bilancio finanziario gestionale di previsione 2026-2028, anno 2026, pari a 400.000 euro e, per gli anni successivi, da mezzi finanziari regionali il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di bilancio, ai sensi dell'art. 21, comma 2, della L.R. n. 2/2016;

Preso atto che dirigente responsabile del Settore competente in data 5 marzo 2026 ha anticipato i contenuti del presente provvedimento ai responsabili regionali delle Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate firmatarie del nuovo ACN, raccogliendone la condivisione;

Dato atto del parere favorevole espresso dalla competente Commissione Assembleare in data 13 aprile 2026, PG/2026/12355;

Viste:

- la L.R. 29 dicembre 2025, n. 11 "Disposizioni collegate alla Legge regionale di Stabilità per il 2026";
- la L.R. 29 dicembre 2025, n. 12 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026-2028 (Legge di Stabilità regionale 2026)";
- la L.R. 29 dicembre 2025, n. 13 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2026-2028";
- la delibera di Giunta regionale n. 2251 del 29/12/2025 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2026-2028";

Richiamati:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;
- la L.R. 15 novembre 2001, n.40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;
- la L.R. 16 luglio 2018, n.9 "Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle aziende sanitarie e gestione sanitaria accentrata. Abrogazione della Legge Regionale 20 dicembre 1994, n. 50, e del Regolamento Regionale 27 dicembre 1995, n. 61. Altre disposizioni in materia di organizzazione del Servizio Sanitario Regionale" e ss.mm.ii.;

Richiamati:

- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e in particolare l'art. 26, comma 1;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni e integrazioni;

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 2077 del 27 novembre 2023 di "Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza", per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna, a decorrere dal 1° dicembre 2023 e per la durata di anni tre;
- n. 279 del 27 febbraio 2025 "Conferimento incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare a dirigente regionale";
- n. 2224 del 22/12/2025 "XII Legislatura. Riorganizzazione dell'Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase";
- n. 60 del 26/01/2026 "Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva. Anno 2026";

- n. 100 del 30 gennaio 2026 ad oggetto "XII legislatura. Riorganizzazione dell'Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase";
- n. 101 del 30 gennaio 2026 "Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2026-2028. Approvazione";
- n. 278 del 27/02/2026 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026";

Richiamate le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;

Richiamate, infine, le determinazioni dirigenziali:

- n. 2335 del 9 febbraio 2022 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022", per quanto applicabile;
- n. 2272 del 05 febbraio 2026 recante "Microorganizzazione della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare";
- n. 4297 del 27/02/2026 di "Conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare", con cui è stato conferito l'incarico di responsabile del "Settore Assistenza Farmaceutica";

Dato atto che la responsabile di procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di individuare i criteri e le modalità per sostenere le farmacie rurali di cui all'art. 21 comma 2 della L.R. 2/2016 e ss.mm.ii. e i dispensari farmaceutici permanenti ubicati nel territorio della regione Emilia-Romagna, sostituendo la disciplina prevista dalle richiamate D.G.R. n. 494/2019, n. 797/2024 e n. 394/2025 e approvando le "DISPOSIZIONI IN MERITO AI CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE FARMACIE RURALI, DEI DISPENSARI FARMACEUTICI (L.R. 3 MARZO 2016, N.2) E ALLE MODALITA' DI ACCESSO AL FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ (ART.

- 23 ACN FARMACIE E DGR n. 226/2026)" riportate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. che, per effetto di quanto stabilito al precedente punto 1, le proprie deliberazioni 494/2019, n. 797/2024 e n. 394/2025 si intendono integralmente sostituite dal presente provvedimento;
 3. che, come dettagliatamente indicato nell'allegato 1, per le farmacie rurali con volume d'affari complessivo ai fini IVA non superiore a 299.999 euro nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, il contributo regionale a valere sulle risorse destinate al sostegno della capillarità dell'assistenza farmaceutica territoriale ai sensi dell'art. 21 comma 2 della L.R. 2/2016 sarà concesso a integrazione della quota parte del Fondo Regionale di solidarietà spettante alle stesse farmacie in attuazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 226 del 23/02/2026;
 4. che, in coerenza a quanto riportato al punto 3, la procedura volta all'accesso al Fondo Regionale di solidarietà (ex art. 23 ACN farmacie e DGR n. 226 del 23/02/2026) e all'erogazione dei contributi a sostegno delle farmacie rurali (art. 21 comma 2 della L.R. 2/2016) e a sostegno delle farmacie che gestiscono dispensari farmaceutici permanenti è disciplinata come procedura unificata in modo da poter concedere le tre tipologie di contributo - di accesso al fondo regionale di solidarietà, di sostegno alle farmacie rurali e di sostegno ai dispensari farmaceutici - in coerenza alle disposizioni di cui al precedente punto 1;
 5. che i contributi concedibili a sostegno delle farmacie rurali e dei dispensari disagiati in attuazione del presente provvedimento costituiscono aiuti di Stato ai sensi ed in attuazione del Regolamento (UE) 2023/2831 "de minimis"; i contributi non sono concessi per specifici costi ammissibili e quindi possono essere cumulati con altri aiuti "de minimis" a condizione che non si superi il massimale pertinente di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo regolamento;
 6. la copertura delle spese derivanti dal presente provvedimento è assicurata, per l'anno 2026, da appositi mezzi finanziari regionali stanziati a valere sulla Missione 13 - Tutela della salute, Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria del bilancio finanziario gestionale di previsione 2026-2028, anno 2026, pari a 400.000 euro e, per gli anni successivi, da mezzi finanziari regionali il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di bilancio, ai sensi dell'art. 21, comma 2, della L.R. n. 2/2016;
 7. che la Regione Emilia-Romagna si riserva di apportare le modifiche che si renderanno necessarie dopo un primo periodo di applicazione alle "DISPOSIZIONI IN MERITO AI CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE FARMACIE RURALI, DEI DISPENSARI

FARMACEUTICI (L.R. 3 MARZO 2016, N.2) E ALLE MODALITA' DI ACCESSO AL FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ (ART. 23 ACN FARMACIE E DGR N. 226/2026)" riportate nell'allegato 1;

8. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico nella pagina informativa dedicata del portale Salute della Regione Emilia-Romagna (<http://salute.regione.emilia-romagna.it>);
9. di trasmettere il presente provvedimento alle Associazioni di categoria delle Farmacie pubbliche e private, agli Ordini dei farmacisti del territorio regionale e ai Servizi farmaceutici della Aziende USL;
10. che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi degli artt. 7-bis, comma 3, e 26, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013, così come previsto dalle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa.

Allegato 1

DISPOSIZIONI IN MERITO AI CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE FARMACIE RURALI, DEI DISPENSARI FARMACEUTICI (L.R. 3 MARZO 2016, N.2) E ALLE MODALITA' DI ACCESSO AL FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ (ART. 23 ACN FARMACIE E DGR N. 226/2026).

La Regione Emilia-Romagna sostiene, attraverso la concessione di un contributo economico, le farmacie rurali e i dispensari farmaceutici permanenti di cui all'art. 8 della L.R. 2/2016 del proprio territorio.

I contributi sono concessi in base alle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di Bilancio, ai sensi dell'art. 21, comma 2, della L.R. 2/2016.

Per le farmacie rurali con volume d'affari complessivo ai fini IVA non superiore a 299.999 euro nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, il contributo è concesso a integrazione della quota parte spettante alle farmacie del Fondo Regionale di solidarietà spettante alle stesse farmacie in attuazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 226 del 23/02/2026.

Il contributo costituisce aiuto di Stato ai sensi ed in attuazione del Regolamento (UE) 2023/2831 "de minimis" e può essere cumulato con altri aiuti "de minimis" a condizione che non si superi il massimale pertinente di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo regolamento.

REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO

caso 1. FARMACIE RURALI

I contributi di cui all'art. 21, comma 2, della L.R. 2/2016 possono essere concessi alle farmacie rurali che, nel corso dell'anno precedente alla presentazione della domanda, abbiano registrato un volume d'affari ai fini IVA non superiore a 400.000 euro, così come risultante dalla dichiarazione IVA presentata.

È possibile presentare domanda di concessione del contributo solo a partire dall'anno successivo a quello di acquisizione della titolarità della farmacia.

È possibile ottenere la liquidazione del contributo a condizione che la titolarità/gestione della farmacia sia mantenuta sino alla data di adozione del provvedimento di concessione.

caso 2. DISPENSARI FARMACEUTICI PERMANENTI

Sono sostenuti con i contributi regionali i dispensari farmaceutici permanenti di cui all'art. 8 della L.R. 2/2016 in possesso dei seguenti requisiti:

- ubicati all'interno del territorio regionale, anche se gestiti da farmacia di altra regione;
- ubicati ad una distanza maggiore o uguale a 5 km rispetto alla farmacia più vicina;
- ubicati in località con popolazione uguale od inferiore a 1.000 abitanti (dato di fonte comunale al 1° gennaio dell'anno di riferimento della concessione del contributo);
- aventi un orario minimo di apertura inferiore a 36 ore settimanali;
- aperti e gestiti dal medesimo titolare/gestore di farmacia dal momento della presentazione della domanda di concessione del contributo fino al momento della concessione del contributo stesso.

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

È consentito il cumulo del contributo a sostegno delle farmacie rurali concesso ai sensi dell'art. 21, comma 2, della L.R. 2/2016 con il contributo a sostegno dei dispensari farmaceutici permanenti e con il contributo concesso dal Fondo regionale di solidarietà.

caso 1. FARMACIE RURALI

Sono distinte 7 fasce di fatturato delle farmacie rurali, cui corrispondono contributi che aumentano al diminuire del volume d'affari come indicato nella seguente tabella:

VOLUME D'AFFARI DELLA FARMACIA	CONTRIBUTO
fino a € 149.999 con contributo annuo spettante ex art. 23 ACN \geq €18.000	nessuno
fino a € 149.999 con contributo annuo spettante ex art. 23 ACN $<$ €18.000	€ 18.000 meno contributo ex art. 23
da € 150.000 a € 199.999 con contributo annuo spettante ex art. 23 ACN \geq €15.000	nessuno
da € 150.000 a € 199.999 con contributo annuo spettante ex art. 23 ACN $<$ €15.000	€ 15.000 meno contributo ex art. 23
da € 200.000 a € 249.999 con contributo annuo spettante ex art. 23 ACN \geq €12.000	nessuno
da € 200.000 a € 249.999 con contributo annuo spettante ex art. 23 ACN $<$ €12.000	€ 12.000 meno contributo ex art. 23

VOLUME D'AFFARI DELLA FARMACIA	CONTRIBUTO
da € 250.000 a € 299.999 con contributo annuo spettante ex art. 23 ACN \geq € 8.000	nessuno
da € 250.000 a € 299.999 con contributo annuo spettante ex art. 23 ACN $<$ € 8.000	€ 8.000 meno contributo ex art. 23
da € 300.000 fino a € 324.999	€ 5.000
da € 325.000 fino a € 349.999	€ 3.000
da € 350.000 fino a € 400.000	€ 2.000

Per i titolari di farmacia che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda:

- il volume d'affari complessivo da considerare ai fini della determinazione del contributo è calcolato rapportando a 365 giorni il volume d'affari registrato nel periodo di attività effettiva;
- l'importo del contributo è determinato:
 - per le farmacie con fatturato annuo superiore o uguale a 300.000 euro rapportando gli importi di cui alla tabella che precede ai giorni di attività effettivamente svolta nell'anno di riferimento
 - per le farmacie con fatturato annuo inferiore a 300.000 euro in base ai giorni di attività effettivamente svolta, come di seguito esemplificato:

Una farmacia rurale aperta dal 02/09/2025 al 31/12/2025 (giorni apertura 121) ha un volume d'affari pari a euro 75.000.

Per la determinazione del contributo:

- *si determina il volume d'affari complessivo da considerare ai fini della determinazione del contributo, calcolato rapportando a 365 giorni il volume d'affari registrato nel periodo di attività effettiva (euro 226.240);*
- *il volume d'affari riparametrato è compreso tra euro 200.000 ed euro 249.999 per cui il contributo regionale spettante se la farmacia fosse stata attiva per l'intero anno sarebbe pari a euro 12.000;*
- *poiché la farmacia è stata in attività 121 giorni occorre rideterminare l'importo del contributo regionale rapportando l'importo ai giorni di attività effettivamente svolta nell'anno di riferimento (euro 3.978)*
- *il contributo effettivamente spettante alla farmacia è pertanto pari a euro 3.978 meno il contributo ex art. 23 ACN.*

Nel caso in cui il titolare/gestore della farmacia rurale gestisca anche succursali o dispensari farmaceutici, i volumi d'affari ai fini IVA di questi ultimi concorrono alla formazione del volume d'affari complessivo per la determinazione del contributo.

caso 2. DISPENSARI FARMACEUTICI PERMANENTI

Il contributo concedibile varia in relazione all'orario minimo di apertura settimanale del dispensario, come indicato nella seguente tabella:

CONTRIBUTO	ORARIO MINIMO SETTIMANALE DI APERTURA
euro 10.000	≥10 e < 36 ore settimanali
euro 7.500	> 5 e < 10 ore settimanali
euro 5.000	≤ 5 ore settimanali

Nel caso in cui una stessa farmacia gestisca più dispensari farmaceutici permanenti, la stessa può ottenere un contributo per ciascun dispensario.

PROCEDURA UNIFICATA

AVVIO DELLA PROCEDURA

Tenuto conto della scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni ai fini IVA, ogni anno il responsabile del procedimento avvia la procedura unificata volta all'accesso al Fondo Regionale di solidarietà (ex art. 23 ACN farmacie e DGR n. 226 del 23/02/2026) e all'erogazione dei contributi a sostegno delle farmacie rurali (art. 21 comma 2 della L.R. 2/2016) e a sostegno delle farmacie che gestiscono dispensari farmaceutici permanenti, mediante comunicazione inviata, di norma entro il mese di aprile, alle Aziende USL del territorio regionale contenente avviso e modulo di domanda.

L'avviso e il modulo di domanda sono altresì pubblicati sul portale della Regione Emilia-Romagna Salute (<http://salute.regione.emilia-romagna.it>) e trasmessi agli Ordini professionali dei farmacisti e alle Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I titolari/gestori delle farmacie rurali ubicate nella regione Emilia-Romagna e i titolari/gestori delle farmacie urbane o rurali che gestiscono dispensari ubicati nella regione Emilia-Romagna, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso a uno o più contributi di cui alle presenti disposizioni, presentano domanda all'Azienda USL di riferimento¹ entro il mese di **maggio**.

¹ In caso di dispensari, l'azienda Usl di riferimento viene individuata sulla base del Comune in cui è ubicato il dispensario.

Le domande di contributo relative alla medesima farmacia e al/i dispensario/i gestito/i dalla stessa farmacia sono presentate utilizzando un unico modulo di domanda.

Viceversa, se un medesimo titolare/gestore vuole presentare domanda per diverse farmacie, dovrà utilizzare altrettanti moduli, in quanto le dichiarazioni contenute nel modulo di domanda fanno riferimento ad una sola farmacia.

Nel medesimo modulo unico la farmacia rurale con fatturato complessivo ai fini IVA fino a 299.999 euro può presentare anche la domanda di accesso al Fondo Regionale di solidarietà (ex art. 23 ACN farmacie e DGR n. 226 del 23/02/2026).

Per le farmacie pubbliche il richiedente e quindi il sottoscrittore del modulo di domanda è il soggetto gestore dell'esercizio farmaceutico (**non** il Sindaco pro tempore del Comune titolare, a meno che la farmacia non sia gestita dal Comune in forma diretta).

Per le società titolari di farmacia il richiedente e quindi il sottoscrittore del modulo di domanda è il legale rappresentante della società.

Per la società costituita dai co-titolari (sede vinta da concorso straordinario e farmacia ancora in regime di co-titolarità) ai fini della gestione della farmacia, il sottoscrittore del modulo di domanda è il legale rappresentante della società.

La domanda deve essere trasmessa dal richiedente mediante posta elettronica certificata (PEC) alla casella di posta elettronica certificata dell'Azienda USL di riferimento.

Le domande spedite oltre il termine indicato o trasmesse con modalità diverse da quella indicata o non complete della copia di un documento di identità o riconoscimento valido del sottoscrittore (non necessaria nel caso in cui il sottoscrittore della domanda apponga la firma digitale certificata) sono dichiarate irricevibili.

In tutti i casi in cui il Quadro VE della dichiarazione IVA si riferisca anche ad altre attività oltre a quella della specifica singola farmacia per la quale si presenta domanda ed in particolare per le società titolari di più farmacie e per le farmacie pubbliche che non abbiano optato per contabilità separate, il titolare/legale rappresentante dovrà allegare alla domanda la documentazione necessaria a dimostrare contabilmente il volume d'affari della farmacia, per la quale si richiede il contributo, dichiarato nel modulo di domanda. In tali casi il volume d'affari dichiarato nella domanda deve corrispondere all'importo annuale contenuto nel registro dei corrispettivi IVA e nel registro delle fatture emesse della singola farmacia per la quale si presenta domanda.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, FORMAZIONE DI ELENCHI E GRADUATORIE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

parte AZIENDA Us1

Le Aziende USL, successivamente al termine di scadenza di presentazione delle domande, curano l'istruttoria delle domande pervenute.

caso 1. FARMACIE RURALI

Con riferimento alle domande di contributo a sostegno delle farmacie rurali (art. 21 comma 2 della L.R. 2/2016), le Aziende USL:

- redigono sia l'elenco delle domande ammissibili al contributo - indicando il volume d'affari ai fini IVA da considerare per la determinazione del contributo e i giorni di attività effettivamente svolta nell'anno di riferimento - sia l'elenco delle domande non ammissibili a contributo;
- trasmettono tempestivamente detti elenchi al servizio regionale competente;
- comunicano agli interessati l'eventuale irricevibilità delle domande presentate.

caso 2. DISPENSARI FARMACEUTICI PERMANENTI

Con riferimento alle domande di contributo a sostegno delle farmacie che gestiscono dispensari farmaceutici permanenti, le Aziende USL:

- redigono sia l'elenco delle domande ammissibili al contributo, specificando in particolare l'orario minimo settimanale di apertura del dispensario permanente da considerare per la determinazione del contributo, sia l'elenco delle domande non ammissibili a contributo;
- trasmettono tempestivamente detti elenchi al settore regionale competente;
- comunicano agli interessati l'eventuale irricevibilità delle domande presentate.

caso 3. FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ

Con riferimento alle domande di accesso al Fondo Regionale di solidarietà (ex art. 23 ACN farmacie e DGR n. 226 del 23/02/2026), le Aziende USL:

- redigono sia l'elenco delle domande ammissibili al contributo - indicando il volume d'affari ai fini IVA da considerare per la determinazione del contributo e i giorni di attività effettivamente svolta nell'anno di riferimento - sia l'elenco delle domande non ammissibili a contributo;
- trasmettono tempestivamente detti elenchi al servizio regionale competente;
- comunicano agli interessati l'eventuale irricevibilità delle domande presentate.

parte Regione

Il responsabile del Settore regionale competente, sulla base delle istruttorie compiute dalle Aziende USL:

- procede alla formale ammissione delle domande e approva:
 - a) l'elenco regionale delle farmacie aventi i requisiti per accedere al fondo regionale di solidarietà e la quota parte di tale fondo spettante ad ognuna di esse e concede i contributi quota-parte del fondo regionale di solidarietà;
 - b) la graduatoria regionale per l'assegnazione dei contributi ai dispensari farmaceutici permanenti, redatta in ordine crescente di popolazione della località in cui è ubicato il dispensario (in caso di identica popolazione precede in graduatoria il dispensario più distante dalla farmacia aperta più vicina) e concede il contributo seguendo l'ordine in graduatoria;
 - c) la graduatoria regionale per l'assegnazione dei contributi a sostegno delle farmacie rurali di cui all'art. 21, comma 2, della L.R. 2/2016, redatta in ordine crescente di volume d'affari complessivo ai fini IVA, con l'indicazione dei contributi massimi concedibili calcolati come sopra indicato al paragrafo "quantificazione del contributo" tenendo anche conto dei giorni di effettiva apertura della farmacia nell'anno di riferimento; in caso di identico volume d'affari ai fini IVA precede in graduatoria la farmacia ubicata nel comune con popolazione meno numerosa; successivamente concede i contributi regionali di cui all'art. 21, comma 2, della L.R. 2/2016 come segue:
 - nel caso in cui, in base alle domande pervenute, la somma dei contributi-base, calcolati come sopra descritto, concedibili alle farmacie incluse nelle due graduatorie - quella relativa ai contributi a sostegno delle farmacie rurali e quella relativa ai contributi a sostegno dei dispensari farmaceutici - sia superiore al totale delle risorse disponibili nell'esercizio finanziario di riferimento i contributi saranno concessi seguendo prioritariamente l'ordine di graduatoria relativa al sostegno ai dispensari farmaceutici e, in subordine, quello della graduatoria relativa ai contributi a sostegno delle farmacie rurali, fino all'esaurimento delle risorse stanziare a bilancio;
 - nel caso in cui, in base alle domande pervenute, la somma dei contributi-base, calcolati come descritto, concedibili alle farmacie incluse nelle due graduatorie - quella relativa ai contributi a sostegno delle farmacie rurali e quella relativa ai contributi a sostegno dei dispensari farmaceutici - sia inferiore al totale delle risorse disponibili nell'esercizio finanziario di riferimento, le risorse residue saranno distribuite in favore delle farmacie rurali con volume d'affari dichiarato ai fini IVA fino a euro 299.999, secondo un criterio di proporzionalità

rispetto al contributo-base spettante e in coerenza al disposto di cui all'art. 23 del nuovo ACN farmacie;

- adotta i provvedimenti di impegno di spesa e liquidazione delle somme alle Aziende USL interessate;
- comunica l'esito della procedura sia ai beneficiari dei contributi che agli eventuali esclusi per esaurimento del fondo disponibile.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo concesso ai titolari/gestori di farmacia e gestori di dispensario viene successivamente erogato agli aventi diritto dalle Aziende USL competenti per territorio.

Prima di procedere all'erogazione del contributo, l'Azienda USL verifica che:

- la titolarità/gestione della farmacia sia stata mantenuta sino alla data di adozione del provvedimento di concessione;
- il dispensario, al momento dell'approvazione dell'atto di concessione del contributo da parte della Regione, fosse effettivamente aperto e gestito dal medesimo titolare/gestore di farmacia che aveva presentato domanda di concessione del contributo stesso.

CONTROLLI

In qualsiasi momento, precedente o successivo all'assegnazione del contributo, emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal titolare, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo titolare/gestore decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e, nel caso in cui il contributo sia già stato erogato, l'Azienda USL procede al recupero di quanto erogato.

INFORMAZIONI

Eventuali informazioni possono essere reperite presso il Servizio Farmaceutico dell'Azienda USL di riferimento.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Elisa Sangiorgi, Responsabile di SETTORE ASSISTENZA FARMACEUTICA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2376/2024 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2026/545

IN FEDE

Elisa Sangiorgi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Lorenzo Broccoli, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2376/2024 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2026/545

IN FEDE

Lorenzo Broccoli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 533 del 13/04/2026

Seduta Num. 18

OMISSIS

Il Segretario

Colla Vincenzo

Settore Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi